



COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO  
PROVINCIA DI BOLOGNA

## UDIENZA

On. Presidente della Repubblica  
SCALFARO prof. avv. OSCAR LUIGI

Palazzo del Quirinale  
16 Gennaio 1995

Documenti afferenti la strage aerea  
all'Istituto "G.Salvemini" di Casalecchio di Reno  
il 6 Dicembre 1990 e posizioni tutt'ora sospese

## Elenco Documenti

- 1 - Saluto al Presidente
- 2 - Composizione della Delegazione
- 3 - Richiesta incontro al Presidente del 29 settembre 1994
- 4 - Telegramma accettazione udienza del 27 dicembre 1994
- 5 - Trasmissione informazioni e dati alla Segreteria Generale della Presidenza mediante la Prefettura di Bologna
- 6 - Elenco nominativo dei feriti in esito della C.M.C. Ospedale Militare di Bologna
- 7 - Richiesta di incontro al Presidente Consiglio dei Ministri e Governo del 29 novembre 1994 sul medesimo argomento
- 8 - Istruttoria sulla richiesta di costituzione di parte civile da parte del Consiglio d'Istituto "G. Salvemini"
- 9 - Iter sulla decretazione per i riconoscimenti alle vittime di incidenti occorsi durante attività operative ed addestrative delle Forze Armate
- 10 - Censimento degli incidenti di volo occorsi all'Aeronautica Militare dal 1990 al 1994
- 11 - Memoria dell'Associazione Lavoratori del Salvemini relativa alla scelta per l'Avvocatura dello Stato di difendere gli imputati ed il solo Ministero della Difesa anzichè quello della Pubblica Istruzione
- 12 - Memoria sull'avviamento preferenziale al lavoro dei danneggiati da attività operative o addestrative delle FF.AA.
- 13 - Memoria relativa ai risarcimenti dovuti ai feriti.

# Saluto al Presidente

n. 1



COMUNE DI  
CASALECCHIO DI RENO  
PROVINCIA DI BOLOGNA

SINDACO

10 Gennaio 1995

Prot. n. 509

Al Signor  
PRESIDENTE della REPUBBLICA  
SCALFARO prof. avv. OSCAR LUIGI  
Palazzo del Quirinale  
00187 ROMA

Ecc.mo Signor Presidente,

assolvo l'onorato compito di presentarLe la Delegazione che ha qui il piacere e l'alto Ufficio di rappresentarLe i problemi che assillano una parte significativa dei nostri concittadini, problemi che sono divenuti patrimonio di ansie e di aspettative dell'intera Città metropolitana bolognese.

Il 6 dicembre è una data che dal 1990 segna un momento di riflessione, di consuntivo e di nuovo impegno per le Istituzioni Locali, per le Associazioni del volontariato e per il mondo scolastico, rispetto al rilancio di un impegno ideale e culturale che prima di ogni altro i famigliari delle vittime ed i superstiti, di quella strage inconcepibile ed assurda, sentono il dovere di concretare con azioni positive di civiltà.

Le rivolgo innanzitutto, Signor Presidente,

un profondo ringraziamento per l'attenzione fortemente significativa che Ha voluto riservare alla nostra richiesta di udienza in un momento grave e delicato per gli assetti politici ed Istituzionali del nostro Stato repubblicano. Noi sentiamo che Ella ha voluto, anche con questo impegno, onorare quella fede democratica che La contraddistingue in ogni Sua azione e che puntualmente e coerentemente antepone ad ogni altro legittimo interesse.

Il dolore, le privazioni, le sofferenze di una comunità come quella casalecchiese e bolognese più in generale, sorte da un evento innaturale, quella strage che si abbattè la pacifica mattina del 6 dicembre 1990 "dentro" l'Istituto Salvemini ad opera di una azione di tipo "bellico" che recise 12 giovani vite e lasciò ferite altre 85 persone: ecco perchè l'interesse diviene generale, "nazionale" e quindi "popolare".



%

%

Già l'allora Presidente Cossiga assunse, a Casalecchio, all'indomani del tragico evento, impegni di "giustizia". Una giustizia che ancora sembra latitare, tesa a seguire percorsi tristemente famosi, proprio da noi, a Bologna ... .

Ora siamo qui anche per la Sua volontaria disponibilità e mentre Le siamo infinitamente grati, Signor Presidente, cercheremo di porci all'altezza della nobile Sua responsabilità limitando la durata di questo incontro all'essenzialità necessaria a coniugare completezza delle informazioni, con il miglior risultato che potrà scaturire dal Suo alto Ufficio nelle vicende che muovono le attese e le speranze nostre.

Con molta e cordiale deferenza

 Ghino Collina  


# Composizione della Delegazione

n. 2



Udienza dal Presidente della Repubblica  
SCALFARO prof. avv. Oscar Luigi  
Lunedì 16 gennaio 1995  
Delegazione Ufficiale

**Studenti Superstiti della Classe 2.A**

Milena GABUSI

nata a Bologna il 28/5/1975 residente a Casalecchio di Reno in via del Carso n.2

Federica REGAZZI

nata a Bologna il 21/8/1975 residente a Marzabotto(BO) in via Cipollone n.22

Federica TACCONI

nata a Bologna il 5/3/1975 residente a Bologna in via Gnudi n. 9

**Studentessa Ferita attualmente in terapia a Roma**

Angela ESPOSTI

nata a Bologna il 31/5/1973 residente a Casalecchio di Reno in via Resistenza n.28

**Comitato Studentesco**

Vanessa VANELLI

nata a Bologna il 31/10/1975 residente a Casalecchio di Reno in via Volta n.5

**Familiari delle Vittime**

M.Cristina INCERTI (mamma di Sara Baroncini)

nata a Portomaggiore (FE) il 13/3/1948 residente Casalecchio via Bazzanese 2/A

Roberto ALUTTO (papà di Debora Alutto)

nato a Bologna il 16/6/1946 residente a Zola Predosa via Raibolini n. 56/II°

Vittorio Emanuele GENNARI (papà di Alessandra Gennari)

nato a Manduria (TA) il 6/3/1948 residente a Zola Predosa via Dante n.5

**Familiari dei Feriti**

Roberta GIOVAGNONI (mamma di Alessandra Gabellini)

nata a Sasso Marconi il 10/9/1956 residente a Sasso Marconi via Helston n.4

Maria Grazia FILASIENO (mamma di Federica Tacconi)

nata a Foggia il 26/1/1946 residente a Marzabotto in via Cipollone n.22

**Preside Istituto Salvemini**

Giuseppe TIBALDI

nato a Bolzano il 28/2/1938 residente a Bologna in via Guidotti n. 52

**Presidente Consiglio Istituto Salvemini**

Roberto COLLINA

nato a Marzabotto il 6/8/1943 residente a Sasso Marconi in via Maranina n.24/1

**Associazione Lavoratori del Salvemini****Gianni DEVANI**

nato a Bologna il 22/12/1949 residente a Gaggio Montano via S.Maria.Villiana, 444

**Legali di parte civile****Avv. Elena PASSANTI**

nata a Ravenna l'8/1/1936 residente a Bologna in via D'Azeglio n.75

**Avv. Alessandro GAMBERINI**

nato a Lugo (RA) il 21/9/1947 residente a Bologna via Vinazzetti n.6

**Dott.Proc.Leg. Francesco SPISSO** nato a Salerno l'1/4/1955 residente a Bologna in via Meucci n.13**Avv. Maria VIRGILIO**

nata a Bologna il 7/12/1946 residente a Bologna via Rubbiani n.3

**Dott.Proc.Leg. Marco RIPONI**

nato a Bologna il 7/4/1969 residente a Bologna in via del Guasto n.5

**Sindaci e Amministratori degli Enti coinvolti****Ghino COLLINA** (Sindaco di Casalecchio di Reno)

nato a Bologna il 5/12/1944 residente a Casalecchio di Reno in via Canonica n.39

**Franco LORENZI** (Assessore della Provincia di Bologna)

nato a Borgo Tossignano(BO) il 21/9/1952 residente a Borgo Tossignano in via Mazzini n.4

**Rosanna FACCHINI** (Assessore del Comune di Bologna)

nata a S.Giorgio di Piano (BO) l'11/12/1947 residente a S.Lazzaro di Savena (BO) in via del Colle n. 22

**Renata BORTOLOTTI** (Sindaco del Comune di Sasso Marconi)

nata a Marzabotto il 24/10/1949 residente a Sasso Marconi via Porrettana, 413

**Raffaele DONINI** (Sindaco del Comune di Monteveglio)

nato a Bazzano(BO) il 27/7/1969 residente a Monteveglio via F.lli Cervi n. 22

**Sergio ALEOTTI** (Sindaco del Comune di Zola Predosa)

nato a Finale Emilia (MO) il 15/2/1959 residente a Zola Predosa via Foscolo n.4

**Sen. Aureliana ALBERICI**





COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO  
PROVINCIA DI BOLOGNA

13 Gennaio 1995

Prot. Sett. n. 5

All'Ufficio Cerimoniale della  
Presidenza della Repubblica  
alla c.a. della dott.ssa ZUCCHI  
Palazzo del Quirinale  
FAX - 06 46992670  
Roma

Oggetto: Udienza di lunedì 16 gennaio 1995 - Delegazione.

Facendo seguito all'intercorsa comunicazione telefonica siamo con la presente a trasmettere i dati anagrafici del legale di parte civile avv. Andrea FORNASARI che si aggiunge alla Delegazione Ufficiale trasmessaVi il 10 gennaio u.s.:

Avv. Andrea FORNASARI  
nato a Bologna l'8/3/1957 residente a Bologna in via Gualandi n.12.

Distintamente

L'Ufficio Gabinetto del Sindaco  
(Maura Ortelli)



**Richiesta di Incontro al  
Presidente del 29/9/1994**

**n. 3**



COMUNE DI  
CASALECCHIO DI RENO  
PROVINCIA DI BOLOGNA

SINDACO

Prot. sett. n. 146

Al Presidente della Repubblica  
On. Oscar Luigi Scalfaro

Onorevole Presidente,

sono con la presente ad accompagnare ed a sottoscrivere le richieste formulate nella lettera che i familiari delle vittime e dei feriti dell'Istituto Gaetano Salvemini, i lavoratori ed il Consiglio dell'Istituto, Le hanno mio tramite voluto porgerLe.

Crediamo poco vi sia da aggiungere a quanto avvenne quella terribile mattina del 6 Dicembre 1990, quando l'aereo militare del Tenente Bruno Viviani, in avaria sui cieli della nostra Regione, si schiantò sulla succursale dell'Istituto Commerciale Gaetano Salvemini di Casalecchio di Reno. Dodici i ragazzi morti, oltre novanta i feriti.

La gravità della situazione, l'assurdità della tragedia, venne verificata personalmente, proprio il giorno successivo, dall'allora Presidente della Repubblica, l'On. Francesco Cossiga, che il 7 dicembre si recò sul luogo della strage, parlò con i familiari, con i feriti, con le Istituzioni Locali.

I rappresentanti dei Governi che si sono via via succeduti hanno formulato provvedimenti che però, dopo quattro anni, non hanno ancora posto in essere delle forme conclusive chiare e precise circa i danni morali e materiali che, i ragazzi e le loro famiglie, pur inequivocabilmente innocenti, si trovarono a dover subire con questa tragedia.

Ancora lungo e costoso il calvario dei feriti, ma a queste difficoltà anche altre vengono ad aggiungersene. Quei ragazzi allora avevano sedici anni ed oggi sono giovani che con il loro fardello di difficoltà, di impedimenti fisici e di sofferenza psicologica, si trovano ad affrontare in condizioni ancora più disagiate di altri la difficile ricerca della prima occupazione.

Noi crediamo che questi ragazzi, veri e propri invalidi civili per cause di guerra, debbano ricevere un particolare aiuto per favorire il loro positivo inserimento nella realtà lavorativa.

Ci rivolgiamo a Lei Onorevole Presidente affinché, tramite il Suo Alto Intervento, lo Stato Italiano risponda finalmente agli obblighi morali e materiali verso coloro che, nella nostra Comunità, sono stati così duramente colpiti sia nel fisico sia negli affetti.

Augurandomi di poterLe illustrare anche personalmente ed in maniera dettagliata lo stato della situazione e le nostre proposte, colgo l'occasione per inviarLe

Distinti Saluti

(Ghino Collina)

Casalecchio di Reno, 29 settembre 1994

Casalecchio di Reno, 30/9/94

Signor Presidente della Repubblica,

cogliamo l'occasione della Sua visita a Marzabotto per fare presente anche alla S.V. i grossi disagi che ancora devono sopportare le vittime del tragico incidente aereo che, il 6 Dicembre del 1990, ha colpito la nostra Scuola.

In attesa che la Magistratura, dopo il rinvio a giudizio del pilota Bruno Viviani e dei controllori militari di volo Eugenio Brega e Roberto Corsini, prosegua nell'accertamento delle responsabilità, lamentiamo come i risarcimenti alle famiglie delle 12 vittime e, soprattutto, ai feriti (72 tra studenti, studentesse, docenti, con esiti di invalidità permanente dal 10 all' 85%) procedano con estenuante lentezza. A tutt'oggi, tramite il "Decreto Andò", è stata erogata solo un'elargizione (un milione ogni punto di invalidità) del tutto insufficiente a coprire le esigenze dei feriti più gravi, particolarmente per coloro che devono sottoporsi a numerosi e costosi interventi di chirurgia plastica.

I precedenti incontri avuti a livello governativo, in particolare coi Ministri Russo Jervolino e Andò e col Sottosegretario Maccanico, hanno di volta in volta prodotto interventi parziali e contingenti: riteniamo finalmente giunto il momento di stabilire criteri e parametri oggettivi che consentano la definizione dei risarcimenti, completi e senza ulteriori lungaggini burocratiche, così come il Consiglio dei Ministri si era impegnato a fare fin dalla seduta del Gennaio scorso.

Riteniamo inoltre di fondamentale importanza, dato che nel frattempo sono ormai giunti al diploma tutti gli studenti feriti, che gli sforzi fatti per consentire l'esito regolare degli studi trovi una continuità di impegno delle Istituzioni per garantire loro un adeguato inserimento nel mondo del lavoro. A tal fine si sollecita un intervento legislativo che, recuperando il 2° comma dell'art. 6 del D.L. 325/93 soppresso al momento della conversione in Legge, consenta agli studenti con invalidità permanenti superiori all' 11% di essere iscritti negli elenchi delle categorie protette degli invalidi civili di guerra di cui alla Legge 2 Aprile '68 n. 482 e successive modificazioni.

Alla luce, infine, del rinvio a giudizio dei suddetti Viviani, Corsini e Brega, dipendenti dal Ministero della Difesa, deciso dal Tribunale di Bologna nella seduta del 13/5/94 ipotizzando gravi responsabilità colpose per il disastro del 6 Dicembre, riteniamo di dover rinnovare la richiesta che accanto alle famiglie e all'Istituto Salvemini, già costituitisi parti civili, sia attivamente presente il Ministero della Pubblica Istruzione e che l'Amministrazione Pubblica, a cominciare dall'Avvocatura dello Stato, sia posta prioritariamente a difesa e tutela dei legittimi interessi di chi è rimasto colpito nel momento in cui era affidato alle strutture scolastiche dello Stato stesso.

Signor Presidente della Repubblica,  
crediamo di poter affermare che la nostra comunità, tanto atrocemente colpita, si sia sempre contraddistinta per la dignità e la compostezza del proprio comportamento, grazie, soprattutto, alla fermezza e al coraggio dimostrati dagli studenti e dalle loro famiglie: facciamo quindi appello alla S.V. affinché non si prolunghi il senso di abbandono e di isolamento, nei confronti dello Stato, che stanno tuttora vivendo.

RingraziandoLa caldamente per l'attenzione a questa pur sommaria ricostruzione, auspichiamo un interessamento della S.V. eventualmente anche attraverso un colloquio in cui, con la presenza di una rappresentanza degli studenti feriti e dei genitori delle vittime sia possibile puntualizzare le suddette richieste.

Con ossequi.


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'ISTITUTO G. SALVEMINI

(Roberto Collina)




IL PRESIDENTE

(Prof. Giuseppe Tibaldi)




p. ASSOCIAZIONE FAMILIARI DELLE VITTIME DEL SALVEMINI

(Vittorio Gennari)



p. ASSOCIAZIONE LAVORATORI DEL SALVEMINI

(Prof. Gianni Devani)



Telegramma accettazione  
Udienza del 27/12/1994

n. 4

TE ITALIANE  
Pblico Economico

POSTE ITALIANE  
Ente Pubblico Economico

POSTE ITALIANE  
Ente Pubblico Economico

POSTE ITALIANE  
Ente Pu

\*  
@1103206131025

ZCZC BOB176 T 196055 151/05534304828055/4828055  
IGBO CO IGRM 071  
00187 ROMAQUIRINALE 71/64 27 1843 1



SIGNOR GHINO COLLINA  
SINDACO DI  
40033 CASALECCHIODIRENO

MI EST GRADITO INFORMARLA CHE CAPO STATO LA RICEVERA'  
QUIRINALE LUNEDI' 16 GENNAIO 1995 AT ORE 12.00, UNITA  
MENTE DELEGAZIONE FAMILIARI VITTIME ET FERITI SCIAGURA  
AEREA AT ISTITUTO SALVEMINI.  
PREGOLA CORTESEMENTE CONFERMARE AT CERIMONIALE INVIANDO,  
ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DATA FISSATA PER INCONTRO,  
ELENCO NOMINATIVI PARTECIPANTI UDIENZA, CON INDICAZIONE  
DATI ANAGRAFICI, ET TESTO BREVE INDIRIZZO DI SALUTO.  
CORDIALMENTE

GAETANO GIFUNI  
SEGRETARIO GENERALE PRESIDENZA REPUBBLICA

MITTENTE :  
OK

27/12 18.59  
NNNN  
\*  
@1103206131025

IGBO B

Trasmissione informazioni e dati  
alla Segreteria Generale della  
Presidenza mediante la  
Prefettura di Bologna


n. 5





COMUNE DI  
CASALECCHIO DI RENO  
PROVINCIA DI BOLOGNA

SINDACO



Al Prefetto di Bologna  
Dott. E. Mosino

Stimatissimo dott. Mosino,  
riscontro con piacere la Sua richiesta telefonica di schematizzazione in apposite schede delle richieste inoltrate Suo tramite al Presidente della Repubblica il 30 settembre scorso.

Nei contatti che Ella potrà tenere con la Presidenza della Repubblica ritengo sarebbe utile evidenziare due scadenze ormai prossime:

- il 4° anniversario della tragedia (6 dicembre 1994).
- l'inizio del processo vero e proprio nel prossimo mese di gennaio 95.

Ciò al fine di disporre possibilmente anzitempo di notizie confortanti per le persone interessate, tutte disponibili ad ogni ulteriore chiarimento necessitasse di fare, anche nelle sedi romane, come già intendevasi con la richiesta di udienza allo stesso Capo dello Stato.

Ringraziandola sentitamente per l'attenzione che sempre dedica alle istanze di noi casalecchiesi, cordialmente La saluto.



(Gino Collina)

Casalecchio di Reno, 18 ottobre 1994

## SCHEDA 1

### **Necessità di un provvedimento legislativo**

Su questa vicenda sono stati presi diversi e successivi provvedimenti culminati nella **Legge n. 424 del 27 ottobre 1993** "Elargizione a favore dei cittadini vittime di incidenti occorsi durante attività operative ed addestrative delle Forze armate."

A questa legge si è giunti attraverso il seguente percorso:

D.L. n. 511 del 30 Dicembre 1992	decaduto
D.L. n. 129 del 28 Marzo 1993	decaduto (ripresentava senza modifiche il testo precedente)
D.L. n. 210 del 28 Giugno 1993	decaduto (reiterava il precedente con modifiche: Comma 3 art.1 Comma 2 aggiuntivo all'art.6)
D.L. n. 325 del 27 Agosto 1993	convertito in L. n. 424 27 ottobre 1993

La conversione in legge di questo decreto è avvenuta senza il Comma 2 aggiuntivo all'art.6 previsto dal D.L. 210 - 28/6/93 che specificava precise norme per l'inserimento lavorativo dei giovani feriti.

**Si chiede un nuovo D.L. o una apposita Leggina che reintegri nella norma della Legge 424/93 il contenuto soppresso del comma 2 all'art. 6 del D.L. 325/27-8-93, al fine di favorire l'accesso nel mondo del lavoro di quei giovani ora diplomati dall'Istituto.**

La situazione economica attuale particolarmente difficile rende molto importante ed urgente questa richiesta.

## **SCHEDA 2**

### **Ruolo dell'Avvocatura dello Stato**

L'Avvocatura dello Stato difende il Ministero della difesa e NON il Ministero della Pubblica Istruzione.

Lo Stato è uno ed indivisibile. Perchè, allora, può accadere la detta distinzione?

**Si chiede che il Ministro della Pubblica Istruzione avanzi richiesta di ammissione al processo quale parte civile, a fianco del Consiglio d'Istituto già costituitosi in data 13.5.94. Ciò per evitare un indebolimento delle posizioni delle parti lese in forza della mancata difesa di tale Istituzione dello Stato.**

### **SCHEDA 3**

#### **Risarcimento dei feriti**

**Il Ministero della Difesa provveda a risarcire i feriti in forma definitiva, dopo l'avvenuta erogazione a titolo di acconto di L. 1.000.000 per ogni punto di invalidità a tutti coloro che vi rientrano.**

In tal senso c'era già stato un pubblico impegno del Governo Ciampi con un preciso comunicato stampa del 14/1/94 diramato dopo l'incontro che l'allora Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio On. Maccanico, a ridosso dell'udienza preliminare di rinvio a giudizio degli imputati il 17/1/94, ebbe con la delegazione composta da familiari delle vittime e dei feriti, dai lavoratori della Scuola e dalle Amministrazioni Locali interessate.

Questo impegno finanziario è indispensabile specie per coloro che hanno ancora bisogno di cure ed interventi chirurgici.

**I feriti furono in totale 72 con invalidità permanenti varianti dal 10 all'85%.**

**Attualmente occorrono cure urgenti ancora per diciotto giovani:**

<b>ustionati</b>	<b>8</b>
<b>traumatizzati</b>	<b>7</b>
<b>con problemi psicologici</b>	<b>3</b>



COMUNE DI  
CASALECCHIO DI RENO  
PROVINCIA DI BOLOGNA

SINDACO

19 Novembre 1994

Prot. Sett. n. 182

Alla cortese attenzione di  
S.E. Prefetto di Bologna  
Dr. Enzo Mosino  
Bologna

**Elenco degli alunni feriti nella tragedia del "6 Dicembre 1990 "  
che necessitano di cure.**

Per il futuro percorso di cura dei feriti in argomento, é in corso un consulto di Primari Medici, promosso dalla regione Emilia-Romagna attraverso le Strutture del Servizio Sanitario Nazionale.  
Ad oggi tale consulto risulta ultimato per i soli traumatizzati.

**Traumatizzati n. 7:**

Valdelli Chiara - Necessita di un ulteriore intervento chirurgico, effettuabile in Struttura pubblica.

Non necessitano di altri interventi chirurgici ma solo di cure terapeutiche :

Del Carlo Annalisa  
Fozzi Francesca  
Orlandi Elisa  
Domenichini Lisa  
Reali Michela  
Villani Andrea

**Ustionati n. 8:**

Per tutti necessitano ancora interventi di chirurgia plastica, secondo percorsi non ancora definiti:

De Vita Ilenia  
Zini Francesca

Gabellini Alessandra  
Leonardi Tiziana  
Regazzi Federica  
Gabusi Milena  
Venturi Alessandra  
Paganelli Maurizia

**Presentano problemi psicologici n. 3:**

Serra Maria Luisa ( anche ustioni)


Lodi Mariele

Esposti Angela - Attualmente vive a Roma, ospite dell'Aeronautica Militare, per l'effettuazione costante di sedute psico-terapeutiche presso una struttura privata.

A disposizione per ogni eventuale chiarimento,

Distintamente.

Ghino Collina





COMUNE DI  
CASALECCHIO DI RENO  
PROVINCIA DI BOLOGNA

SINDACO

29 Novembre 1994

Prot. Sett. n. 197

Alla cortese attenzione  
di S.E. Prefetto di Bologna  
dott. Enzo MOSINO  
Via IV Novembre n.24  
40123 Bologna

Oggetto: alunni feriti nella tragedia del "6 Dicembre 1990" che necessitano di cure.

Facendo seguito alla precedente comunicazione di pari argomento in data 19/11/1994 prot. sett. n.182, siamo con la presente a meglio precisare la situazione economica riferentesi alle tre ragazze che presentano esiti da "problemi psicologici" :

- Serra Maria Luisa: invalidità riconosciuta 66% con conseguente importo a titolo di anticipazione di 66 milioni. Ad oggi la famiglia ha sostenuto spese per circa 74 milioni documentabili;
- Esposti Angela: invalidità riconosciuta 30% con conseguente importo a titolo di anticipazione di 30 milioni. Ad oggi la famiglia ha sostenuto spese per 48.500.000 documentabili;
- Lodi Mariele: nessuna invalidità riconosciuta, perchè all'epoca risultava inderne da cause fisiche, con conseguente nessuna anticipazione economica. Ad oggi la famiglia ha sostenuto spese per un importo di 9.800.000 documentabili.

Sempre a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, distintamente saluto

Giuseppe Collina

**Elenco nominativo dei Feriti in  
esito della C.M.C. Ospedale  
Militare di Bologna**

**n. 6**



Elenco nominativo dei soggetti sottoposti a visita e giudicati presso la C.M.C./2 dell'Ospedale Militare di Bologna relativo all'incidente di volo del 6/12/90 in località di Casalecchio di Reno (BO).

Cognome	Nome	Percentuale di invalidità permanente e residua
FOSCHI	CARLA	85%
DOMENICHINI	LISA	70%
GABELLINI	ALESSANDRA	70%
SERRA	MARIA LUISA	66%
LEONARDI	TIZIANA	60%
REGAZZI	FEDERICA	60%
DE VITA	ILENIA	50%
GERMANI	CRISTINA ISABELLA	50%
PAGANELLI	MAURIZIA	50%
VILLANI	ANDREA	50%
ZINI	FRANCESCA	50%
VENTURI	ALESSANDRA	48%
GABUSI	MILENA	45%
BENATTI	ALESSANDRA	40%
FRANCO	VALENTINA	40%
TACCONI	FEDERICA	40%
CAVALLINI	GIUSEPPINA	35%
ORLANDI	ELISA	35%
ESPOSTI	ANGELA	30%
FOZZI	FRANCESCA	30%
MIGNARDI	ELENA	30%
TURRA	SONIA	30%
VALDELLI	CHIARA	30%
DEL CARLO	ANNALISA	25%
BETTOCCHI	ROMINA	20%
BULDRINI	STEFANIA	20%
CINTI	LUCIANI STEFANIA	20%
GHINI	FABIANA	20%
LIGUORO	ANNA	20%
NATALINI	PAOLO	20%
REALI	MICHELA	20%
VANELLI	VANESSA	20%
BONACORSI	IVANA	18%
SANTARCANGELO	BARBARA	18%
DAVOLI	ANNALISA	15%
FERRI	DOMENICA SANDRA	15%
GADELLI	VERONICA	15%
GUIDI	FRANCESCO	15%
NOBILI	ROBERTO	15%
PINELLI	SIMONE	15%
PRECI	MICHELE	15%
SOSTI	SABRINA	15%
VENTURI	RITA	15%
MONZALI	LISA	12%
DIVA	SARA	11%

BALDAZZI MARZIA	10%
BITELLI SIMONA	10%
BOCCI GABRIELLA	10%
CARFAGNA VALENTINA	10%
CAVANI MONICA	10%
DE MARIA DANIELA	10%
DOMENICHINI DONATELLA	10%
FANTUZZI ERICA	10%
FERRARI SABRINA	10%
GENTILINI SABRINA	10%
GIROTTI MARIA GRAZIA	10%
LOLLI MONICA	10%
MANARA MARINA	10%
MARCHI ELISA	10%
MOSCATI SABRINA	10%
PELLEGRINI BARBARA	10%
POLI FRANCESCA	10%
TEBALDI MILENA	10%
TINARELLI CHIARA	10%
VACCARI SAMANTHA	10%
ZUCCHI FEDERICA	10%
BERTI DANIELE	5%
FABRI STEFANIA	5%
MONTELEONE ANDREA	5%
MONZONI MARIA ELENA	5%
PARMEGGIANI DAVIDE	5%
MAZZA SILVIA	2%

Richiesta di incontro al  
Presidente Consiglio dei Ministri  
e Governo del 29/11/1994 sul  
medesimo argomento


n. 7



COMUNE DI  
CASALECCHIO DI RENO  
PROVINCIA DI BOLOGNA

SINDACO

Prot. sett. n.



Al Presidente del Consiglio dei Ministri  
On. Silvio Berlusconi

Al Sottosegretario  
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  
On. Gianni Letta

Al Ministro della Difesa  
On. Cesare Previti

Al Ministro della Pubblica Istruzione  
On. Francesco D'Onofrio

\_\_\_\_\_  
LORO SEDI

Onorevole Presidente,  
sono con la presente ad accompagnare ed a sottoscrivere le richieste formulate nella lettera che i Familiari delle Vittime dell'Istituto Gaetano Salvemini e l'Associazione Lavoratori Salvemini, Le hanno mio tramite voluto porgere.

Crediamo poco vi sia da aggiungere a quanto avvenne quella terribile mattina del 6 Dicembre 1990, quando l'aereo militare del Tenente Bruno Viviani, in avaria sui cieli della nostra Regione, si schiantò sulla succursale dell'Istituto Commerciale Gaetano Salvemini di Casalecchio di Reno. Dodici i ragazzi morti, oltre novanta i feriti.

I rappresentanti dei Governi che si sono via via succeduti hanno formulato provvedimenti che però, dopo quattro anni, non hanno ancora definito in termini conclusivi, chiari e precisi le decisioni circa i danni morali e materiali che, i ragazzi e le loro famiglie, pur inequivocabilmente innocenti, si trovarono a dover subire con questa tragedia.

Ancora lungo e costoso sarà il calvario dei feriti, ma a queste difficoltà anche altre vengono ad aggiungersene. Quei ragazzi allora avevano sedici anni ed oggi sono giovani che con il loro fardello di difficoltà, di impedimenti fisici e di sofferenza psicologica, si trovano ad affrontare, in condizioni ancora più disagiate di altri, la difficile ricerca della prima occupazione.

Noi crediamo che questi ragazzi, veri e propri invalidi civili per cause di guerra, debbano ricevere un particolare aiuto per favorire il loro positivo inserimento nella realtà lavorativa.

Ci rivolgiamo a Lei Onorevole Presidente affinché lo Stato Italiano risponda finalmente agli obblighi morali e materiali verso coloro che, nella nostra Comunità, sono stati così duramente colpiti sia nel fisico sia negli affetti.

Augurandomi di poterLe illustrare, congiuntamente ai Familiari delle Vittime, in maniera dettagliata lo stato della situazione e le nostre proposte, colgo l'occasione per inviarLe

Distinti Saluti

(Ghino Pollina)

Casalecchio di Reno, 29 novembre 1994

Casalecchio di Reno, 28/11/94

Al Presidente del Consiglio  
On. Silvio Berlusconi

Al Sottosegretario alla P.d.C.  
On. Gianni Letta

Al Ministro della Difesa  
On. Cesare Previti

Al Ministro della Pubblica Istruzione  
On. Francesco D'Onofrio

OGGETTO: Disastro aereo avvenuto all' I.T.C.S. "G. Salvemini" di Casalecchio di Reno in data 6 Dicembre 1990.

L'Associazione dei Lavoratori del Salvemini e l'Associazione dei Familiari delle vittime dell' Istituto Salvemini chiedono

alle S.L. un incontro urgente per definire i seguenti punti legati alla tragedia dell' Istituto Salvemini tuttora irrisolti ad ormai quattro anni dall'evento.

1) ASPETTI PROCESSUALI

- a) Posizione dell'Avvocatura dello Stato
- b) Quale presenza del Ministero della P.I. al processo
- c) Costituzione di Parte Civile dell'Istituto Salvemini
- d) Sospensione dal servizio attivo del pilota e dei controllori di volo in attesa delle decisioni della Magistratura

2) PRECEDENZE PER L'ACCESSO AL MONDO DEL LAVORO DA PARTE DEGLI STUDENTI CON ESITI DI INVALIDITA' PERMANENTE

- a) Art. 6 comma 2 del D.L. 325 del 27/8/93 soppresso in sede di conversione nella L. 424 del 27/10/93
- b) Ripristino della precedente disposizione

3) ASPETTI SANITARI TUTTORA SOSPESI

- a) Ragazze gravemente ustionate di cui si richiede l'intervento delle strutture pubbliche (8 casi)
- b) Studentesse con esiti di gravi fratture non risolte positivamente (7 casi)
- c) Ragazze (anche già diplomate) con gravi strascichi di natura psicologica (3 casi)
- d) Aspetti risarcitori

## 1) ASPETTI PROCESSUALI

### a) POSIZIONE DELLA AVVOCATURA DELLO STATO

L'intervento della Avv. dello Stato a difesa del pilota e del personale dell'Aeronautica Militare non è comprensibile per il fatto che quanto provocato in occasione della tragedia del 6 Dicembre 90 è avvenuto ai danni di una struttura e di una istituzione statale oltre al fatto che gli studenti uccisi, quelli feriti, nonché il personale scolastico, erano affidati alla Amministrazione Statale stessa e a questa, quindi, compete la più completa tutela delle vittime e dei danneggiati.

L'aver affidato all'Avv. dello Stato la difesa dei potenziali responsabili pone di fatto l'Amministrazione Statale in veste di controparte delle vittime, dei feriti e, in particolare, dell'Amministrazione, pure Statale, della Pubblica Istruzione.

Da qui il rilievo sulla mancata constatazione, almeno, di un conflitto di interessi che doveva essere sollevata dal Ministro della Pubblica Istruzione in sede di Consiglio dei Ministri.

### b) QUALE PRESENZA DEL MINISTERO DELLA P.I. AL PROCESSO

Da quanto detto, emerge quindi naturale la richiesta di una presenza attiva del Ministro della P.I. all'interno del dibattito processuale, che inizierà il prossimo 18 Gennaio, uscendo dalla posizione di incomprensibile neutralità sin qui seguita per quanto attiene l'iter giudiziario, sia per quanto riguarda l'accertamento delle responsabilità che il risarcimento dei danni subiti.

### c) COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DELL'ISTITUTO SALVEMINI

Come noto, la richiesta avanzata dall'Istituto Salvemini all'Avv. dello Stato di patrocinare la costituzione di parte civile è stata respinta con un ulteriore parere di impossibilità per la scuola di costituirsi anche in proprio. Tale parere, alquanto discutibile, è stato disatteso dagli Organi Collegiali che hanno incaricato il Presidente del Consiglio d'Istituto di confermare la richiesta in occasione della udienza preliminare del 13 Maggio u.s.

E' purtroppo chiaro che solo tale decisione, se accolta, consentirebbe di superare la situazione di isolamento in cui si verrebbero a trovare le singole famiglie contrapposte agli imputati difesi dalla Avv. dello Stato, a meno di un intervento diretto del Ministro della P.I. come detto al punto precedente.

d) SOSPENSIONE DAL SERVIZIO ATTIVO DEL PILOTA E DEI CONTROLLORI DI VOLO IN ATTESA DELLE DECISIONI DELLA MAGISTRATURA

Alla luce del rinvio a giudizio deciso dal tribunale di Bologna in data 13 Maggio 1994 nei confronti di

VIVIANI BRUNO perché "per colpa consistente in imperizia, imprudenza, negligenza nella conduzione dell'aeromobile cagionava il disastro aviatorio, l'incendio della Scuola G. Salvemini, il decesso di 12 studenti e il ferimento di molte altre persone".

BREGA EUGENIO e CORSINI ROBERTO perché "per colpa consistente in imprudenza, negligenza, imperizia nella assistenza da terra all'aeromobile concorrevano al disastro aviatorio, al l'incendio della Scuola G. Salvemini, al decesso di 12 studenti e al ferimento di molte altre persone".

si chiede

la sospensione dal servizio attivo dei suddetti imputati in attesa della sentenza definitiva della Magistratura. Appare, infatti, offensivo per i familiari delle vittime ed irrispettoso nei confronti dei Giudici che, a fronte delle richieste della Magistratura (peraltro motivate sulla base di perizie probatorie), nessun provvedimento cautelare sia preso senza che sia verificata la professionalità di operatori dal cui agire dipende la sicurezza di tanti cittadini. Il contrasto tra la gravità delle responsabilità ipotizzate e la decisione dei vertici dell'Aeronautica Militare di mantenere in servizio attivo gli imputati è tale da fare fortemente dubitare dell'uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla Legge.

2) PRECEDENZE PER L'ACCESSO AL MONDO DEL LAVORO DA PARTE DEGLI STUDENTI CON ESITI DI INVALIDITA' PERMANENTE

L'art. 6 del D.L. 30/12/92 n. 511 recita: "I soggetti di cui all'art. 3 ed il coniuge superstite ed i figli soggetti di cui all'art. 1. hanno ciascuno diritto di assunzione presso F.A. di Enti Pubblici e le aziende private, secondo le disposizioni della Legge 2 Aprile 1968 n. 482 e della Legge 1 Giugno '77 n. 285 e successive modifiche".

Le due Leggi (482/68 e 285/77) a cui rimanda l'art. 6 del D.L. 511/92, dispongono l'inserimento dei superstiti nelle liste speciali del Collocamento al Lavoro riservato agli invalidi (con precedenza quindi sugli altri lavoratori), purché l'invalidità riportata sia riconosciuta in misura superiore al 45%. Per questo motivo la disposizione del D.L. 511 risulta pleonastica dal momento che sono operanti le due Leggi che dispongono lo stesso concetto. Con tali disposizioni rimane comunque definito che solo l'invalido superstite con oltre il 45% di invalidità può beneficiare di dette Leggi, a meno che il legislatore intendesse dire (come auspicabile) che: "...hanno ciascuno diritto di assunzione, secondo le disposizioni della L. 482 e della L. 285 a prescindere dal grado di invalidità riportata e riconosciuta dalle competenti autorità statali".

Anche a seguito dell'interessamento di diversi parlamentari, il D.L. di reiterazione (210 del 28/6/93 e 325 del 27/8/93) al 2o comma dell'art. 6 recitava: "Ai cittadini infortunati .... si applicano le disposizioni della L. 2/4/68 n. 482 e succ. mod. nei casi di una riconosciuta riduzione delle capacità lavorative superiore all' 11%".

L'introduzione della percentuale di cui sopra nei decreti reiterati, ha consentito l'iscrizione di alcune superstiti in una lista provvisoria presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Uff. Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione, in attesa che il Ministero del Lavoro fornisse agli uffici periferici locali le richieste indicazioni operative. Nelle more di ricevere le suddette indicazioni per procedere all'avvio al lavoro, è stato convertito in Legge il D. 325/93 con la soppressione del 2o comma dell'art. 6 che favoriva i superstiti con invalidità superiore all' 11% tra lo sconforto e la delusione dei diretti interessati.

Nella speranza di poter ancora recuperare il beneficio richiesto, si richiede una disposizione da parte del Ministero del Lavoro, sotto forma di ordinanza o circolare esplicativa, da inviare al competente Ufficio territoriale, disponendo che i superstiti aventi diritto, ai quali sia stata riconosciuta dalle autorità competenti (Ospedale Militare di Bologna) una invalidità permanente superiore all' 11%, debbono essere iscritti negli elenchi delle categorie protette degli Invalidi Civili di Guerra di cui alla Legge 2 Aprile 1968 n. 482 e successive modificazioni.



### 3) ASPETTI SANITARI TUTTORA SOSPESI

#### a) RAGAZZE GRAVEMENTE USTIONATE DI CUI SI RICHIEDE L'INTERVENTO DELLE STRUTTURE PUBBLICHE (8 CASI)

Il problema è caratterizzato da un aspetto economico (i fondi previsti dalla Legge 424 del 27/10/93 non sono sufficienti a coprire i costi dei vari interventi necessari) e da un aspetto organizzativo. Diverse famiglie, infatti, a parte l'aspetto economico, sono disorientate dai pareri contrastanti ricevuti e dalla difficoltà di ricorrere a strutture distanti da casa. Per questo motivo si chiede che venga concessa alle strutture sanitarie locali la possibilità di intervenire in maniera straordinaria con l'autorizzazione a finanziare anche le operazioni e le terapie da tenersi, eventualmente, in strutture private e/o al di fuori della attività sanitaria convenzionata. Si prevederebbe di fare coordinare le iniziative alla Regione Emilia Romagna a cominciare da un immediato consulto collettivo teso alla determinazione di un preciso programma di intervento di recupero funzionale ed estetico.

#### b) STUDENTESSE CON ESITI DI GRAVI FRATTURE NON RISOLTE POSITIVAMENTE (7 CASI)

Si tratta, in questo caso, di ragazze già sottoposte a vari interventi chirurgici presso le strutture sanitarie pubbliche il cui esito non è stato soddisfacente. Si chiede l'autorizzazione a poter finanziare consulti e/o interventi presso specialisti di fiducia, anche all'estero.

#### c) RAGAZZE (ANCHE GIÀ DIPLOMATE) CON GRAVI STRASCICHI DI NATURA PSICOLOGICA (3 CASI)

In linea di massima, col passar del tempo, le conseguenze di tipo psicologico (timore generalizzato, incubi, depressione, ecc.), anche con l'aiuto e l'intervento di personale specializzato dell'USL, sono andate attenuandosi nella maggior parte dei casi; in alcuni, però, queste stesse conseguenze rischiano di diventare patologiche o di assumere, proprio a distanza di tempo, dimensioni più gravi. Anche in questo caso si chiede di poter autorizzare e finanziare il ricorso ad esperti e/o strutture non convenzionate al fine di offrire le più ampie possibilità di intervento.

#### d) ASPETTI RISARCITORI

Il precedente Governo Ciampi, in data 14 Gennaio 1994, si era impegnato a far fronte alle richieste risarcitorie indipendentemente dai tempi dell'iter giudiziario. Facciamo appello all'attuale Governo affinché faccia proprie tali intenzioni, definendo con i legali delle parti in causa criteri e parametri oggettivi che consentano di giungere ad eque proposte di indennizzo. Tale richiesta risulta particolarmente pressante per tutti quei casi che necessitano di ulteriori costosi interventi chirurgici o terapeutici per un completo ed integrale recupero.

Confidando in un sollecito riscontro alla presente, si  
porgono i più distinti saluti.

p. ASSOCIAZIONE LAVORATORI DEL SALVEMINI  
(Prof. Gianni Devani)

c/o I.T.C.S. "G. Salvemini"  
Via del Lavoro, 31  
40033 CASALECCHIO DI RENO

-----  
Tel. 051 / 6130414  
Fax 051 / 6130474

p. ASSOCIAZIONE FAMILIARI VITTIME DEL SALVEMINI  
(Sig. Roberto Alutto)



Istruttoria sulla richiesta di  
costituzione di parte civile da  
parte del Consiglio d'Istituto  
"G. Salvemini"

n. 8



# ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE "GAETANO SALVEMINI,,

40033 CASALECCHIO DI RENO (Bologna)  
Via Cimabue, 2 - Tel. 570.117

## DELIBERA N° 129 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 18/1/91

O.d.g. Costituzione parte civile da parte della scuola

Il consiglio di Istituto riunito nella sede di Via Cimabue, 2 nel giorno 18/1/91 in relazione al punto 1 dell'O.d.g. delibera quanto segue:

- PRESO ATTO del parere espresso dal collegio dei docenti nella riunione del 15/1/91 che di seguito si trascrive: " Il collegio da mandato al C.D.I. di costituirsi parte lesa nel processo penale, al fine di accertare la verità sulla tragedia che il 6 Dicembre 1990 ha colpito la scuola Salvemini. Si impegna ad aprire una sottoscrizione per la copertura delle spese legali. Ogni docente si autotasserà con un versamento di L. 10.000 mensili."
- VALUTATI tutti gli aspetti della presente situazione; tenuto conto delle azioni individuali già intraprese dalle altre parti lese,
- RITENENDO che la scuola abbia subito essa stessa danni sia materiali che di altra natura

### D E L I B E R A

all'unanimità con l'astensione del Preside di inserirsi in qualità di parte lese nella fase preliminare del processo penale avviato davanti alla procura della Repubblica. Qualora l'Avvocatura dello Stato non ritenga di assumere, la difesa in giudizio, del Consiglio d'Istituto, questo si riserva di nominare i propri legali di fiducia.

Risultano presenti:

LORENZO COLLINA  
NADA CIONI  
GIOVANNI LAMANNA  
SANDRA GAMBERINI  
MILENA ALBERTAZZI  
CIUNFRINI ANNA MARIA  
EMANUELA FOLEZZANI  
ANTONIA BOLLETTIERI  
MARIA TERESA MASINA  
AMBRA BALDONI  
LUCA TIRIBOCCHI

Approvato all'unanimità con 1 astenuto.

IL SEGRETARIO  
F.to Bolettieri Antonietta

IL PRESIDENTE  
F.to Poli Graziella

PER IL PRESIDENTE

18/01/91

( Prof. Giuseppe Tibaldi )



2087/17

Bologna, 27. 4. 1991

Ministero  
della Pubblica Istruzione

PROVVEDITORATO AGLI STUDI  
DI Bologna

Il PRESIDE  
dell'Ist. Tecn. Comm. le "SALVEMINI"  
40033 CASALECCHIO DI RENO (BO)

Divisione 1<sup>a</sup> sez.  
Prot. n. 11901 C.16 Allegati

Proposta al Regio del  
Dir. sez.

OGGETTO Richiesta di patrocinio.  
Ds 134/1991-Ist. Tecn. Comm. le "G. Salvemini" -Casalecchio di Reno (BO).

In riferimento al foglio prot.n. 15 ris del 23.4.1991 con il quale la S.V. richiama quanto già rappresentato dal Consiglio di codesto Istituto con debitera n.129 del 18.1.1991, si fa presente che l'Avvocatura dello Stato, con lettera prot.n.5991 Cs.134/1991 del' 24.4.1991, ha rappresentato quanto testualmente, per opportuna informazione, si trascrive:  
"Corre l'obbligo di comunicare che quest'Avvocatura ha assunto nel procedimento penale in oggetto la difesa del pilota S.Ten. Viviani Bruno giusta autorizzazione in data 12.12.1990 n.92100 dell'Avvocatura Generale dello Stato.  
Sussistendo una evidente incompatibilità tra le difese del pilota e quella della parte civile questa Avvocatura si trova nella necessità di rappresentare l'intera questione all'Avvocatura Generale dello Stato affinché quest'ultima emetta le necessarie direttive volte a dirimere il conflitto tra gli interessi pubblici.

Si fa riserva di notizie al riguardo. "

IL PROVVEDITORE AGLI STUDI  
-Dr. Giovanni Pedrini-

Prot. R.I.S. n° 20/91

MODULARIO  
P.I.-11



RACCOMANDATA

MOD. 11 Amm. Scol. Perif.

Bologna, 10.6. 1991

Ministero  
della Pubblica Istruzione

PROVVEDITORATO AGLI STUDI  
DI BOLOGNA

M. PRESIDE  
DELL'IST. TECN. COMM. LE "G. SALVEMINI"  
CASALECCHIO DI RENO

Divisione I<sup>a</sup> Sez. I<sup>a</sup>  
Prot. N.° 14409/C 16 Allegati 1

Risposta al Foglio del  
Dir. Sez. N.°

OGGETTO Richiesta di patrocinio.  
Ds 134/91 - I.T.C. "Salvemini" di Casalecchio di Reno (BO).

Si fa seguito a precorsa corrispondenza e si trasmette in allegato copia della nota dell'Avvocatura Generale dello Stato prot. n. 45187 del 27.5.91 in ordine alla richiesta di costituzione di parte civile dell'Istituto nel processo penale contro il s. tenente pilota Bruno Viviani.

Con l'occasione, si fa presente che alla luce delle considerazioni formulate dall'Avvocatura Generale dello Stato e dei dubbi espressi in ordine alla ammissibilità della costituzione di parte civile, ove il Consiglio d'Istituto rinnovi l'intendimento già espresso in passato, consideri attentamente quanto segue.

L'inammissibilità della costituzione di parte civile, ove confermata, ad un più attento esame, determinerebbe altresì l'inammissibilità della eventuale spesa occorrente per perseguirla, avvalendosi di legali di fiducia nel senso che il Consiglio d'Istituto non potrebbe imputarla al bilancio dell'Istituto stesso.

IL PROVVEDITORE AGLI STUDI  
- Dr. Giovanni Pedrini -

GC/ib



PROVV.TO AGLI STUDI  
BOLOGNA  
5 GIU 1991  
ARRIVO IN SEGRETERIA

27 MAG 1991

Roma, 19

45187

Avvocatura Generale dello Stato

COD. AVV. POST. 00100

Risposta a nota



Partenza N.°

Cs. N.° 9762/90-132

Posta

del  
Dir. Sex. N.°

da citare integralmente nella risposta

Allegati N.°

OGGETTO Incidente aereo 6.12.1990 in Casalecchio sul  
Reno - Richiesta di costituzione di parte civile  
dell'Istituto Tecnico Commerciale "G. Salvemini" nel  
processo penale c. il s. ten. pil. Bruno Viviani.

AL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE  
Gabinetto  
R O M A

e, p.c.:

AL MINISTERO DELLA DIFESA  
Dir. Gen. Contenzioso  
Div. VII - Sez. III  
R O M A  
(rif.to nota 11.1.91 n.7/3/C14629/1159)

PROVVEDITORATO AGLI STUDI  
BOLOGNA  
014409 05 GIU 91  
E. C. T. B.

AL PROVVEDITORATO AGLI STUDI  
Divisione 1<sup>a</sup>  
B O L O G N A  
(rif.to nota 10.4.91 n.1753 C.16)

ALLA AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO  
B O L O G N A  
(risposta a nota 24.4.91 n.5981  
Vs. Ct. 4016/90 Avv. Menarini)

A seguito del noto incidente aereo indicato  
in oggetto è stato aperto processo penale contro il s.

*Avvocatura Generale dello Stato*

2

ten. pil. Bruno Viviani. L'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna ha assunto, con autorizzazione dell'Avvocato Generale dello Stato, su richiesta dell'Amministrazione della difesa, il patrocinio del predetto ai sensi dell'art. 44 del r.d. 30.10.1933, n.1611. Il patrocinio è stato richiesto e accordato perchè il processo riguarda fatti e cause di servizio ed è interessata, quindi, anche l'Amministrazione della difesa, che potrebbe essere chiamata a rispondere come responsabile civile nello stesso processo penale.

E' ora pervenuta (e si trasmette in copia al Ministero della P.I.) una richiesta di patrocinio da parte dell'Istituto tecnico commerciale "G. Salvemini", tramite il Provveditorato agli Studi di Bologna, che intende costituirsi parte civile nel processo stesso per i "danni sia materiali che di altra natura" subiti dalla scuola (cfr. la delibera del Consiglio di istituto allegata, che parla anche del conseguimento del "fine di accertare la verità sulla tragedia che il 6.12.1990 ha colpito la scuola").

La scrivente dubita innanzitutto della ammissibilità di una siffatta costituzione di parte civile, posto che il reato per cui si procede è quello di omicidio colposo plurimo e relativamente ad esso non possono farsi valere pretese risarcitorie per danni materiali alla scuola nè sembra che possa configurarsi un danno morale della scuola stessa. Comunque la posizione dell'Istituto si porrebbe in contrasto con quella dell'Amministrazione della difesa, a cui fanno capo in ogni caso, già nella fase penale o più tardi nella fase civile, gli obblighi risarcitori per i fatti attribuibili ai propri dipendenti (mentre la eventuale responsabilità dei dipendenti nei confronti delle Amministrazioni dovrà trovare la sua definizione nella diversa apposita sede del giudizio innanzi alla Corte dei conti). Questa situazione dovrebbe rendere non perseguibile l'intento dell'Istituto di





*Avvocatura Generale dello Stato*

3

costituirsi parte civile (e ciò non significa certo un limite di alcun genere all'accertamento della verità e alla tutela dei legittimi interessi delle parti danneggiate, che pur si sono già costituite, a quanto pare, parte civile), la cui domanda di patrocinio comunque non può essere accolta dalla scrivente.

IL VICE AVVOCATO GENERALE

*Avv. Carlo Eschili*

Bologna, 27 marzo 1992

Spett.le ASSOCIAZIONE  
"LAVORATORI DEL SALVEMINI"  
SEDE

Ho esaminato il quesito postomi circa la legittimazione dell'Istituto, in persona del legale rappresentante o del Consiglio di Istituto come organo di autogoverno, di costituirsi parte civile nel procedimento penale conseguente al noto tragico evento che ha colpito la Scuola intesa come comunità.

Il problema è effettivamente complesso, anche se non posso condividere l'impostazione eccessivamente burocratica espressa dal parere dell'Avvocatura Generale dello Stato.

Ritengo infatti troppo superficiale nel caso di specie ricalcare l'orientamento espresso dalla Giustizia amministrativa maggioritaria che ha negato autonoma legittimazione a detto organo, in ipotesi di conflitto con il Ministero, per negare al medesimo legittimazione processuale dinanzi al Giudice amministrativo ad impugnare provvedimento dello stesso Ministero di appartenenza (Cons. Stato 8/7/80, n.725 in Foro Amministrativo, 1980, I, 1424).

La stessa Giustizia amministrativa, infatti, distingue in proposito ed ammette che il Consiglio di Istituto, come espressione del concetto dottrinale della Scuola-comunità, realizzi il principio dell'autogoverno, con conseguente legittimazione a farsi portatore di diritti ed interessi propri, come quelli a tutela della integrità della collettività che compone un Istituto scolastico (T.A.R. Calabria 18/6/83 n.108, in Foro Amm.1984, 497).

Ne consegue che detto organo, in persona del Presidente pro - tempore, potrebbe essere ammesso alla costituzione di parte civile, addirittura come portatore di diritti propri.

Certamente, come portatore di interessi lesi dal reato, previo consenso della (o delle) persona offesa, secondo quanto previsto dal vigente codice di procedura penale, che pure è assai restrittivo nei riguardi di enti ed assicurazioni portatori di interessi diffusi, che si assumono lesi dal reato.

Nella specie, peraltro, propendo per ritenere che la scuola sia addirittura portatrice di diritti propri.

Mi rendo conto del fatto che per gli organi

*Avv. Carlo Ezechieli*

ministeriali tale impostazione potrebbe apparire troppo ardita.

Ma anche volendosi dubitare della legittimazione attiva del Consiglio di Istituto per le perplessità da taluno avanzate in dottrina e giurisprudenza di considerare il Consiglio come organo privo di rilevanza esterna, rimane pur sempre fuori di dubbio che - risoltosi negativamente il problema della legittimità del Consiglio, deve individuarsi nel Ministro l'organo di tutela di un proprio organismo.


Lascia veramente perplessi l'inerzia in proposito manifestata dall'Ente riguardo ad un evento dannoso di tale rilevanza che ha colpito così gravemente un proprio organismo.

Così come non può non lasciare perplessi la scelta difensiva dell'Avvocatura senza alcuna previa valutazione del possibile conflitto tra Amministrazioni dello Stato, a prescindere dalla soggettività o meno della Scuola danneggiata.

In ogni caso, infatti, il Ministero della Pubblica Istruzione ha subito un danno assai grave, diretto ed immediato, ed ha diritto - tramite l'ufficio dell'Avvocatura - ad una adeguata tutela.

Sono quindi dell'avviso che il quesito possa e debba essere riproposto alla luce delle considerazioni che precedono.

A disposizione invio i saluti più cordiali.

  
(Avv. Carlo Ezechieli)



Kol. RIS- u 6/122

MODULARIO  
P. 1. 15



MOD 15  
Amm Scol. Peril.

# Provveditorato agli Studi di

BOLOGNA

Bologna 25 maggio 1992

Segreteria  
Prot.n.280 Ris.  
Rif.nota n.2749/A19  
del 12/5/1992

-Al Preside  
dell'I.T.C. "Salvemini"  
di Casalecchio di Reno.

Oggetto: Delibera riguardante costituzione di parte lesa nel processo per l'evento del 6.12.1990.

In riferimento al foglio suindicato, con il quale è stato trasmesso l'estratto del verbale dell'adunanza del Consiglio di Istituto in data 11.5.1992, contenente il partito di deliberazione di cui in oggetto, è d'uopo rappresentare la necessità che la determinazione espressa sia riconsiderata alla luce delle seguenti osservazioni:

- Sotto l'aspetto puramente tecnico-formale, la delibera appare viziata, e, quindi inesequibile, in quanto, comportando impegni di spesa -ancorchè recuperabili in un futuro attualmente indeterminabile- la relativa stesura formale deve contenere la previsione della spesa medesima, pur individuata in un importo previsionale di larga massima, e della sua imputazione in bilancio.
- Sotto l'aspetto dell'ammissibilità della spesa, va considerato: appare semplicistico il modo con cui il Consiglio ritiene di superare le argomentazioni formulate dall'Avvocatura Generale in ordine all'inammissibilità della costituzione di parte civile dell'Istituto "Salvemini", come tale, nel processo relativo ai fatti del 6 dicembre 1990, sia per la mancata riflessione sul fatto che l'Avvocatura di Stato è, per le Amministrazioni dello stesso e per i suoi organi, ancorchè caratterizzati da una determinata autonomia (quali sono gli Istituti scolastici e, dunque, il "Salvemini") non già un qualsiasi consulente legale, ma "il consulente legale istituzionale" (v. art. L. ).  
Ciò implica una sorta di riferimento obbligato, ove si tratti di valutare la responsabilità dei componenti l'organo collegiale di governo dell'istituzione (cioè, il Consiglio di Istituto) relativamente alle spese di gestione.  
Da ciò deriva l'impossibilità di un confronto e, quindi, di una



*Provveditorato agli Studi di* BOLOGNA

- 2 -

contrapposizione, fra parere dell'Avvocatura dello Stato e parere di un legale di fiducia. Confronto, peraltro, nel caso di specie, impossibile data la mancanza di contrapposizione di un motivato assunto giuridico, riferibile all'Avvocato prescelto, non espresso nella deliberazione.

Nuoce, tra l'altro, all'attendibilità delle conclusioni del legale di fiducia, se non altro, la mancanza di una angolazione visuale oggettiva dato l'interesse del tutto particolare, di cui lo stesso è portatore, a vedersi corrispondere gli onorari spettanti, quale che sia l'esito dell'istanza di costituzione in giudizio e pur nel più limitato compenso prevedibile nell'ipotesi di un esito negativo.

E' noto, infatti, che l'obbligazione nei confronti di professionisti è "di mezzi" e non "di risultato", sicchè il titolo creditorio permane anche nel caso di esito negativo della prestazione sopra ipotizzato.

Sotto il medesimo aspetto dell'ammissibilità della spesa e della individuazione dei mezzi per farvi fronte lascia perplessi, poi, il riferimento ai "fondi disponibili presso l'Associazione lavoratori del Salvemini". Detta Associazione, entità giuridica di natura assolutamente privata, non può essere identificata con la personalità giuridica dell'I.T.C. "Salvemini" che è, invece, di natura pubblica e perciò obbligata ad agire nell'ambito e nei limiti della sua natura istituzionale. Quanto sopra, senza considerare che, quand'anche gli organi dell'Associazione (e nella delibera non si evidenziano nè quali siano, nè come e quando abbiano esternato un atto di volizione siffatto) avessero manifestato l'intento di devolvere a titolo oblativo una somma di danaro con destinazione vincolata, va da sè che di tale evento il partito di deliberazione doveva riportare tutti gli estremi e, ancora una volta, le indicazioni contabili.

Va considerato, infine, che non essendo individuabile, argomentando in termini di diritto, nella "persona istituzionale" dell'istituzione scolastica quelle titolarità di situazioni giuridiche che uniche legittimerebbero l'intervento in causa, l'impiego di mezzi finanziari afferenti l'istituzione stessa, ove utilizzati per finalità non riconoscibili fra quelle istituzionali, implicherebbe la solidale responsabilità degli ordinatori della spesa, ad ognuno dei quali certamente può essere riconosciuta ed apprezzata la sensibilità verso "un obbligo morale di sostenere ed affiancare nell'iter giudiziario le famiglie delle vittime e dei feriti" ma che, proprio perchè "obbligo morale" (agente, cioè, in foro esterno) può essere sostenuto "uti singuli" non già come collegio istituzionale. Come, altresì affermato dall'Avvocatura dello Stato, infatti, non è differenziabile (per l'identità organica) una posizione giuridica dello Stato (di cui hanno parte il Ministero e l'I.T.C. "Salvemini") con quest'ultimo considerato per se stesso, il cui danno, per quanto grave non ne muta la materia giuridica.

Si invita, pertanto, la S.V. a sottoporre all'attenzione dei componenti il



Proveditorato agli Studi di ..... BOLOGNA

- 3 -

Consiglio d'Istituto le suesposte argomentazioni sulle quali questo Ufficio non può non sollecitare la riflessione, attesa la serietà e la patrimonialità delle responsabilità connesse all'adozione e all'esecuzione delle deliberazioni riconosciute illegittime, così come previsto dall'ordinamento giuridico in generale e della legge di contabilità generale dello Stato in particolare.

IL PROVVEDITORE AGLI STUDI

- Dr. Giovanni Pedrini -

MODULARIO  
P.I. - 12



19/92 del 31.08.92

MOD. 12 Amm. Scol. Perif.

Bologna, 26.07.92

Ministero della Pubblica Istruzione  
PROVVEDITORATO AGLI STUDI  
DI BOLOGNA

Al PRESIDE  
DELL'I.T.C. "SALVEMINI"  
CASALECCHIO DI RENO (BO)

Divisione 1<sup>a</sup> Sez.  
Prot. N. 19931 C/16 Allegati 1

Propr. al f. del  
Dir. Sez. N. 2

OGGETTO: CS. 9762/90-132 incidente di volo del  
6.12.1990 in località Casalecchio di Reno.  
Costituzione di parte civile.

Per opportuna informazione si trasmette, in allegato, copia della nota prot.n.0783448 CS.9762/90-132 del 23.07.1992 pervenuta dall'Avvocatura Generale dello Stato, in ordine all'oggetto.

IL PROVVEDITORE AGLI STUDI  
-Dr. Giovanni Pedrini-





PROV. TO AGLI STUDI  
BOLOGNA  
30 LUG 1992

Roma, 23 LUG. 1992 19

Avvocatura Generale dello Stato

COD. AVV. POST. 00100

Risposta a nota

REGISTRI

078348

Portenza N.°  
CS. N.° 9762/90-132

Posiz.

da citare integralmente nella risposta

dol.  
Div. Leg. N.°

Allegati N.°

OGGETTO CS. 9762/90-132 - Incidente di volo del 6.12.1990  
in località Casalecchio di Reno (BO) - Viviani Bruno.

AL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE  
Gabinetto  
R O M A  
(segue nota 27.5.91 n. 45188)

e p.c.

AL MINISTERO DELLA DIFESA  
Direzione Generale del Contenzioso  
Divisione VII - Sezione III  
R O M A  
(rif. n. 11.1.91 prot. 7/3/C14629/1159)

AL PROVVEDITORATO AGLI STUDI  
Divisione I^  
B O L O G N A  
(rif. n. 10.4.91 prot. 1753 C.16)

ALLA AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO  
B O L O G N A  
(risp. nota 15.7.92 n. 9634 Ct. 4016/90 MZ)



PER COPIA CONFORME

IL PRIMO UFFICIALE  
Dott. Giuseppe Ceglie

multinominale di S. Antonio di S. Maria



*Avvocatura Generale dello Stato*

- 2 -

L'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna ha qui trasmesso il testo di alcuni articoli di stampa locale nei quali si riferisce di una presa di posizione dell'Istituto tecnico commerciale Salvemini, in relazione alla sua richiesta di costituzione di parte civile contro gli imputati del processo in oggetto, richiesta ritenuta non ammissibile da questa Avvocatura con la nota 27.5.1991 n. 45188.

La scrivente, nel confermare quanto espresso con detta nota, ricorda che le ragioni del mancato accoglimento della richiesta non sono state quelle di una priorità della richiesta di difesa dei dipendenti statali, quanto la dubbia configurazione di un danno risarcibile dell'Istituto in relazione ad imputazioni di incendio, disastro aviatorio e omicidio colposi, e soprattutto l'impossibilità giuridica di assumere la difesa dell'Istituto per una pretesa di danni che necessariamente si proietta nei confronti di un'Amministrazione dello Stato (Ministero della Difesa) responsabile civile per il fatto dei propri dipendenti. V'è invero da dubitare che l'Istituto tecnico commerciale, anche se dotato di personalità giuridica ma pur inquadrato nella struttura amministrativa dello Stato, possa svolgere un'azione risarcitoria contro altra Amministrazione dello Stato in senso stretto, ma certamente, pur se si volesse ritenere ammissibile una sua iniziativa in tal senso, esso non potrebbe giovare del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, che in caso di conflitto di interesse (ove non risolvibili nell'ambito dell'esecutivo) istituzionalmente



PER COPIA CONFORME

IL PRIMO UFFICENTE  
Dott. Giuseppe Ceglie

./.



Avviso di convocazione della Giunta


- 3 -

non potrebbe che assumere la difesa del Ministero.

In questa situazione, considerata la inesatta rappresentazione della realtà da parte dei giornali inviati, valuterà il Ministero della P.I. l'opportunità di una precisazione a mezzo stampa nei sensi sopraindicati.

Ai primi tre indirizzi si trasmettono copie dei ritagli di stampa.

IL VICE AVVOCATO GENERALE



PER COPIA CONFORME

IL PRIMO VICE  
Dott. Claudio...

Iter sulla decretazione per i  
riconoscimenti alle vittime di  
incidenti occorsi durante  
attività operative ed  
addestrative delle FF.AA.

n. 9

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1992

### SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DE LORENZO, *Ministro della sanità*

JERVOLINO RUSSO, *Ministro della pubblica istruzione*

BOMPIANI, *Ministro per gli affari sociali*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI

92G0559

### DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1992, n. 511.

Elargizione a favore dei cittadini vittime di incidenti occorsi durante attività operative ed addestrative delle Forze armate.

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per l'elargizione a favore di cittadini vittime di incidenti occorsi durante attività operative ed addestrative nelle Forze armate;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

#### Art. 1.

1. Alle famiglie dei cittadini italiani, dei cittadini stranieri e degli apolidi che perdono la vita, per effetto di incidenti verificatisi nel corso di attività operative ed addestrative svolte dalle Forze armate nell'adempimento di compiti assegnati, è concessa una elargizione nella misura di lire 100 milioni.

2. L'elargizione spetta solo nel caso in cui la vittima o i suoi aventi causa non abbiano in alcun modo concorso all'incidente con dolo o colpa grave.

3. L'elargizione è esente da imposte e non è cumulabile con altre provvidenze pubbliche. Nel caso in cui le famiglie di cui al comma 1 abbiano già ricevuto alla data di entrata in vigore del presente decreto altre pubbliche sovvenzioni, l'elargizione è dovuta fino a congruaggio per la complessiva somma di lire 100 milioni.

#### Art. 2.

1. L'elargizione di cui all'articolo 1 è corrisposta secondo il seguente ordine:

- a) coniuge superstite e figli, se a carico;
- b) figli, in mancanza del coniuge superstite;
- c) genitori;
- d) fratelli e sorelle, se conviventi a carico.

2. Fermo restando l'ordine sopra indicato, per le categorie di cui al comma 1, lettere b), c) e d), nell'ambito di ciascuna di esse, si applicano le disposizioni sulle successioni stabilite dal codice civile.

#### Art. 3.

1. Qualora a causa degli incidenti indicati all'articolo 1, comma 1, derivi un'invalidità permanente, al danneggiato spetta un'anticipazione sulle somme delle quali l'Amministrazione della difesa risulterà debitrice. La misura dell'anticipazione è stabilita in ragione del grado di invalidità e del costo delle cure mediche, già effettuate o da effettuare, necessarie a limitare il danno.

#### Art. 4.

1. Le modalità di attuazione delle norme previste dagli articoli 1 e 3 sono stabilite con provvedimento del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

#### Art. 5.

1. I benefici di cui agli articoli 1 e 3 hanno effetto dal 1° gennaio 1986.

#### Art. 6.

1. I soggetti di cui all'articolo 3 ed il coniuge superstite ed i figli dei soggetti di cui all'articolo 1 hanno ciascuno diritto di assunzione presso le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e le aziende private secondo le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482, e della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni.

## Art. 7.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 2.000 milioni per l'anno 1992 e lire 100 milioni annui a decorrere dal 1993, si provvede:

quanto a lire 300 milioni, per l'anno 1992, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 1874 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario medesimo;

quanto a lire 1.700 milioni per l'anno 1992 e a lire 100 milioni a decorrere dal 1993 mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 1878 del medesimo stato di previsione per l'anno 1992 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 8.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1992

## SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ANDÒ, *Ministro della difesa*

GORIA, *Ministro delle finanze*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

Visto, il Guardasigilli MARIELLI

92G0560

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1992, n. 512.

Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative.

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 30 dicembre 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

## Capo I

## DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE

## Art. 1.

*Piano regolatore generale degli acquedotti*

1. Le disponibilità in conto residui del capitolo 7014 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, non impegnate alla data del 31 dicembre 1991, possono esserlo negli anni 1992 e 1993. Il Ministero dei lavori pubblici provvede ad utilizzare dette disponibilità per la predisposizione di un programma di studi e di indagini finalizzati all'aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti.

2. Le somme iscritte al capitolo 8882 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1991, e non ancora impegnate, possono esserlo nell'anno 1993.

## Art. 2.

*Procedure di approvazione di progetti di opere concernenti reti ferroviarie o di impianti aeroportuali*

1. Il termine di cui all'articolo 7 della legge 15 dicembre 1990, n. 385, è prorogato fino al 31 dicembre 1993.

## Art. 3.

*Impiantistica sportiva*

1. I termini previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 7 agosto 1989, n. 289, concernenti la definizione dei programmi di impiantistica sportiva, sono prorogati al 31 dicembre 1993. I mutui sono concessi dall'Istituto per il credito sportivo utilizzando per la copertura del relativo onere contributivo lo stanziamento di cui all'articolo 27, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412. I mutui a favore di enti locali sono assistiti, a carico dello stanziamento suddetto, dalla contribuzione pari ad una rata di ammortamento costante annua posticipata al 6 per cento, comprensiva di capitale e di interessi, rimanendo la parte superiore della rata di ammortamento a carico degli enti beneficiari. I mutui a favore dei soggetti indicati nel secondo comma dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, come sostituito dall'articolo 2 della legge 18 febbraio 1983, n. 50, sono assistiti dal contributo del 7,50 per cento sugli interessi.

## DECRETO-LEGGE 28 aprile 1993, n. 129.

Elargizione a favore dei cittadini vittime di incidenti occorsi durante attività operative ed addestrative delle Forze armate.

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per l'elargizione a favore dei cittadini vittime di incidenti occorsi durante attività operative ed addestrative delle Forze armate;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 aprile 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

## Art. 1.

1. Alle famiglie dei cittadini italiani, dei cittadini stranieri e degli apolidi che perdono la vita, per effetto di incidenti verificatisi nel corso o in conseguenza di attività operative ed addestrative svolte dalle Forze armate nell'adempimento di compiti assegnati, è concessa una elargizione nella misura di lire 100 milioni.

2. L'elargizione spetta solo nel caso in cui la vittima o i suoi aventi causa non abbiano in alcun modo concorso all'incidente con dolo o colpa grave.

3. L'elargizione è esente da imposte e non è cumulabile con altre provvidenze pubbliche. Nel caso in cui le famiglie di cui al comma 1 abbiano già ricevuto alla data di entrata in vigore del presente decreto altre pubbliche sovvenzioni, l'elargizione è dovuta fino a conguaglio per la complessiva somma di lire 100 milioni.

## Art. 2.

1. L'elargizione di cui all'articolo 1 è corrisposta secondo il seguente ordine:

- a) coniuge o convivente superstite e figli, se a carico;
- b) figli, in mancanza del coniuge superstite;
- c) genitori;
- d) fratelli e sorelle, se conviventi a carico.

2. Fermo restando l'ordine sopra indicato, per le categorie di cui al comma 1, lettere b), c) e d), nell'ambito di ciascuna di esse si applicano le disposizioni sulle successioni stabilite dal codice civile.

## Art. 3.

1. Qualora a causa degli incidenti indicati nell'articolo 1, comma 1, derivi un'invalidità permanente, al danneggiato spetta un'anticipazione sulle somme delle quali l'Amministrazione della difesa risulterà debitrice. La misura dell'anticipazione è stabilita in ragione del grado di invalidità e del costo delle cure mediche, già effettuate o da effettuare, necessarie a limitare il danno.

## Art. 4.

1. Le modalità di attuazione delle norme previste dagli articoli 1 e 3 sono stabilite con provvedimento del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

## Art. 5.

1. I benefici di cui agli articoli 1 e 3 spettano ai soggetti aventi diritto per effetto di eventi verificatisi a partire dal 1° gennaio 1986.

## Art. 6.

1. Agli invalidi di cui all'articolo 3, al coniuge superstite ed ai figli dei soggetti di cui all'articolo 1, se in possesso della cittadinanza italiana, si applicano le disposizioni delle leggi 2 aprile 1968, n. 482, e 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni.

## Art. 7.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 2.000 milioni per l'anno 1992 e lire 100 milioni annui a decorrere dal 1993, si provvede:

a) quanto a lire 2.000 milioni per l'anno 1992, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti ai capitoli 1878, per lire 1.700 milioni, e 1874, per lire 300 milioni, dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario medesimo;

b) quanto a lire 100 milioni a decorrere dal 1993, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apporcare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 8.

1. Il presente decreto entra in vigore il 2 maggio 1993 e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 aprile 1993

SCALFARO

AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri

ANDÒ, Ministro della difesa

ANDREATTA, Ministro del bilancio e della programmazione economica

Visto, il Guardasigilli: CONSO

93G0193

le modalità di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni, ed al relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, e successive modificazioni.

15. Il periodo di attività svolto nelle funzioni di amministratore straordinario è considerato utile ai fini dell'iscrizione nell'elenco nazionale di cui al comma 10 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

16. Il personale dipendente del Servizio sanitario nazionale che ha esercitato entro il 31 dicembre 1992 l'opzione irrevocabile ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, con rinuncia al rapporto di lavoro dipendente con il Servizio stesso e ha maturato, alla medesima data, il diritto a pensione di anzianità, conserva la posizione di impiego con il Servizio sanitario nazionale fino al 31 dicembre 1993.

17. Il medico che, ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, abbia esercitato l'opzione per il rapporto di lavoro dipendente, con la conseguente cancellazione dagli elenchi regionali della medicina convenzionata, ove venga a cessare il rapporto di lavoro dipendente, è, a domanda, reinserito negli anzidetti elenchi.

#### Art. 2.

1. L'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, va interpretato nel senso che l'individuazione dell'alunno come persona handicappata, necessaria per assicurare l'esercizio del diritto all'educazione, all'istruzione ed all'integrazione scolastica di cui agli articoli 12 e 13 della medesima legge, non consiste nell'accertamento previsto dall'articolo 4 della legge stessa, ma è effettuata secondo i criteri stabiliti nell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 7 dell'anzidetto articolo 12. In attesa dell'adozione dell'atto di indirizzo e coordinamento, al fine di garantire i necessari interventi di sostegno, all'individuazione provvedono uno psicologo, ovvero un medico specialista nella patologia segnalata, in servizio presso l'unità sanitaria locale territorialmente competente per l'istituto ove è iscritto l'alunno.

2. Qualora la commissione medica di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non si pronunci entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, gli accertamenti sono effettuati, in via provvisoria, ai soli fini previsti dall'articolo 33 della stessa legge, da un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso l'unità sanitaria locale da cui è assistito l'interessato.

3. L'accertamento provvisorio di cui al comma 2 produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della commissione, e comunque per non più di un anno.

#### Art. 3.

1. Per il 1992 è concesso all'Unione italiana ciechi un contributo di lire 4.000 milioni. Al relativo onere si provvede a carico delle disponibilità del capitolo 4287 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il medesimo anno.

#### Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1993

#### SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GARAVAGLIA, *Ministro della sanità*

JERVOLINO RUSSO, *Ministro della pubblica istruzione*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

SPAVENTA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

Visto, il G. Garavaglia, Cossò

93G0278

DECRETO-LEGGE 28 giugno 1993, n. 210.

**Elargizione a favore dei cittadini vittime di incidenti occorsi durante attività operative ed addestrative delle Forze armate.**

#### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per l'elargizione a favore dei cittadini vittime di incidenti occorsi durante attività operative ed addestrative delle Forze armate;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 giugno 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;



## EMANA

il seguente decreto-legge:

## Art. 1.

1. Alle famiglie dei cittadini italiani, dei cittadini stranieri e degli apolidi che perdono la vita, per effetto di incidenti verificatisi nel corso o in conseguenza di attività operative e addestrative svolte dalle Forze armate nell'adempimento di compiti assegnati, è concessa una elargizione nella misura di lire 100 milioni.

2. L'elargizione spetta solo nel caso in cui la vittima o i suoi aventi causa non abbiano in alcun modo concorso all'incidente con dolo o colpa grave.

3. L'elargizione, che non esclude il risarcimento del danno eventualmente dovuto, è esente da imposte e non è cumulabile con altre provvidenze pubbliche. Nel caso in cui le famiglie di cui al comma 1 abbiano già ricevuto alla data di entrata in vigore del presente decreto altre pubbliche sovvenzioni, l'elargizione è dovuta fino a conguaglio per la complessiva somma di lire 100 milioni.

## Art. 2.

1. L'elargizione di cui all'articolo 1 è corrisposta secondo il seguente ordine:

- a) coniuge superstite e figli, se a carico;
- b) figli, in mancanza del coniuge superstite;
- c) genitori;
- d) fratelli e sorelle, se conviventi a carico.

2. Fermo restando l'ordine sopra indicato, per le categorie di cui al comma 1, lettere b), c) e d), nell'ambito di ciascuna di esse si applicano le disposizioni sulle successioni stabilite dal codice civile.

## Art. 3.

1. Qualora a causa degli incidenti indicati nell'articolo 1, comma 1, derivi un'invalidità permanente, al danneggiato spetta un'anticipazione sulle somme delle quali l'Amministrazione della difesa risulterà debitrice. La misura dell'anticipazione è stabilita in ragione del grado di invalidità e del costo delle cure mediche, già effettuate o da effettuare, necessarie a limitare il danno.

## Art. 4.

1. Le modalità di attuazione delle norme previste dagli articoli 1 e 3 sono stabilite con provvedimento del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

## Art. 5.

1. I benefici di cui agli articoli 1 e 3 spettano ai soggetti aventi diritto per effetto di eventi verificatisi a partire dal 1° gennaio 1986.

## Art. 6.

1. Agli invalidi di cui all'articolo 3, al coniuge superstite ed ai figli dei soggetti di cui all'articolo 1, se in possesso della cittadinanza italiana, si applicano le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni.

2. Ai cittadini italiani infortunati a seguito di incidenti verificatisi nel corso o in conseguenza di attività operative ed addestrative svolte dalle Forze armate nell'adempimento di compiti assegnati, si applicano le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, nei casi di una riconosciuta riduzione delle capacità lavorative superiore all'11 per cento.

## Art. 7.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 2.000 milioni per l'anno 1992 e lire 100 milioni annui a decorrere dal 1993, si provvede a carico delle disponibilità del capitolo 1178 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1993 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

## Art. 8.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1993

SCALFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FABBRI, *Ministro della difesa*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

SPAVENTA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, il Guardasigilli: CONSO

93G0279

V/X

**D.L. 27 agosto 1993, n. 325 (1).**

Elargizione a favore dei cittadini vittime di incidenti occorsi durante attività operative ed addestrative delle Forze armate (2).

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;  
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per l'elargizione a favore di cittadini vittime di incidenti occorsi durante attività operative ed addestrative delle Forze armate;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 agosto 1993;  
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro;

Emana il seguente decreto-legge:

**1.** Alle famiglie dei cittadini italiani, dei cittadini stranieri e degli apolidi che perdono la vita, per effetto di incidenti verificatisi nel corso o in conseguenza di attività operative ed addestrative svolte dalle Forze armate sul territorio nazionale nell'adempimento di compiti assegnati, è concessa una elargizione nella misura di lire 100 milioni (3).

**2.** L'elargizione spetta solo nel caso in cui la vittima o i suoi aventi causa non abbiano in alcun modo concorso all'incidente con dolo o colpa grave.

**3.** L'elargizione, che non esclude il risarcimento del danno eventualmente dovuto, è esente da imposte e non è cumulabile con altre provvidenze pubbliche. Nel caso in cui le famiglie di cui al comma 1 abbiano già ricevuto alla data di entrata in vigore del presente decreto altre pubbliche sovvenzioni, l'elargizione è dovuta fino a conguaglio per la complessiva somma di lire 100 milioni.

**2.** L'elargizione di cui all'articolo 1 e corrisposta secondo il seguente ordine:

- a) coniuge superstite e figli, se a carico;
- b) figli, in mancanza del coniuge superstite;
- c) genitori;
- d) fratelli e sorelle, se conviventi a carico.

**2.** Fermo restando l'ordine sopra indicato, per le categorie di cui al comma 1, lettere b), c) e d), nell'ambito di ciascuna di esse si applicano

le disposizioni sulle successioni stabilite dal codice civile.

**3.** 1. Qualora a causa degli incidenti indicati nell'articolo 1, comma 1, derivi un'invalidità permanente, al danneggiato spetta un'anticipazione sulle somme delle quali l'Amministrazione della difesa risulterà debitrice. La misura dell'anticipazione è stabilita in ragione del grado di invalidità e del costo delle cure mediche, già effettuate o da effettuare, necessarie a limitare il danno.

**4.** 1. Le modalità di attuazione delle norme previste dagli articoli 1 e 3 sono stabilite con provvedimento del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

**5.** 1. I benefici di cui agli articoli 1 e 3 spettano ai soggetti aventi diritto per effetto di eventi verificatisi a partire dal 1° gennaio 1986.

**6.** 1. Agli invalidi di cui all'articolo 3, al coniuge superstite ed ai figli dei soggetti di cui all'articolo 1, se in possesso della cittadinanza italiana, si applicano le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482 (4), e successive modificazioni.

2. . . . . (5).

**7.** 1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 2.000 milioni per l'anno 1992 e lire 100 milioni annui a decorrere dal 1993, si provvede a carico delle disponibilità del capitolo 1178 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1993 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

**8.** 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 agosto 1993, n. 202 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 27 ottobre 1993, n. 424 (Gazz. Uff. 27 ottobre 1993, n. 253). Il comma 2 dello stesso art. 1 ha, inoltre, disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 dicembre 1992, n. 511, 2 marzo 1993, n. 46, 28 aprile 1993, n. 129, e 28 giugno 1993, n. 210, non convertiti in legge. Con D.M. 28 gennaio 1993 (Gazz. Uff. 13 febbraio 1993, n. 36) è stata data attuazione alle norme previste dagli articoli 1 e 3 del D.L. 30

dicembre 1992, n. 511 e con D.M. 30 luglio 1993 (Gazz. Uff. 25 settembre 1993, n. 226) è stata data attuazione alle norme previste dagli articoli 1 e 3 del D.L. 28 giugno 1993, n. 210.

(2) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto.

(3) Comma così modificato dalla legge di conversione 27 ottobre 1993, n. 424.

(4) Riportata alla voce COLLOCAMENTO DI LAVORATORI

(5) Comma soppresso dalla legge di conversione 27 ottobre 1993, n. 424.

**Censimento degli incidenti di  
volo occorsi all'Aeronautica  
Militare dal 1990 al 1994**

**n. 10**

Incidenti di Volo A.M. dal 1990 al 1994 (23/11) che hanno causato danni a terzi

N.R.	DATA	DANNI EQUIPAGGIO	REPARTO	VELIVOLO	DANNI VELIVOLO	DANNI A TERZI	LOCALITA'	DESCRIZIONE
1	4/1/80	DECEDUTO	60° BRIGATA AEREA	G 91/T	FUORI USO	LEVI	ARPINOVA (FG)	PRECIPITATO DURANTE VIRATA - ELEZIONE NEGATIVA
2	12/1/80	INCOLUME	CENTRO VOLO A VELA	S 208	FUORI USO	LEVI	VILLA MINOZZO (RE)	ATTERRAGGIO FUORI CAMPO PER AVARIA MOTORE
3	15/3/80	INCOLUME	5° STORMO	F 104/ASA	NESSUNO	LEVI	PUNTA MARINA (RA)	PERDITA DI MISSILE AIM-9L CHE POI TRANCIAVA CAVI SIP
4	28/5/80	DECEDUTO	5° STORMO	MB 326	FUORI USO	LEVI	ACQUAVIVA PICENA (AP)	IMPATTO AL SUOLO DOPO URTO CON LINEA ELETTRICA
5	5/7/80	DECEDUTO	4° STORMO	F 104/S	FUORI USO	LEVI	CALTAGIRONE (CT)	IMPATTO SU UNA COLLINA DURANTE USCITA VFR
6	6/7/80	2 DECEDUTI	61° BRIGATA AEREA	MB 339	FUORI USO	LEVI	GALATINA (LE)	PRECIPITATO NELLA FASE FINALE DELLA VIRATA BASE
7	7/11/80	INCOLUME	51° STORMO	AM-X	FUORI USO	LEVI	POMETTO DI RUINO (PV)	PRECIPITATO PER CALO SPINTA MOTORE - ELEZIONE POSITIVA
8	6/12/80	FERITO	3° STORMO	MB 326	FUORI USO	INGENTI *	CASALECCHIO DI RENO (BO)	PRECIPITATO SU SCUOLA PER FLAME-OUT - 12 CIVILI DECEDUTI + FERITI
9	22/12/90	2 DECEDUTI	4° STORMO	MB 326	FUORI USO	LEVI	S. ANGELO IN COLLE (SI)	PRECIPITATO PER DISTACCO DERIVA E TIMONE DIREZIONE
10	20/3/81	INCOLUME	CENTRO VOLO A VELA	S 208	R 3	LEVI	ORRARIO (RI)	TRANCIAMENTO DERIVA PER URTO CON CAVI ELETTRODOTTO
11	23/4/81	INCOLUME	4° STORMO REPARTO	F 104/ASA	FUORI USO	LEVI	MASSA MARITTIMA (MS)	FLAME OUT PER COLPO DI UN FULMINE - LANCIO POSITIVO
12	22/8/91	4 DECEDUTI	SPERIMENTALE VOLO	G 222	FUORI USO	LEVI	S. MARIA INFANTE (LT)	PRECIPITATO AL SUOLO DURANTE VOLO MONOMOTORE
13	6/9/91	1 FERITO	4° STORMO	TF 104/G	FUORI USO	LEVI	VALPIANA (GR)	PIANTATA MOTORE DURANTE MANOVRE - LANCIO POSITIVO
14	14/9/91	INCOLUME	8° STORMO	G 91/V	NESSUNO	LEVI	S. ARCANGELO ROMAGNA (RA)	PERDITA IN VOLO BOIABA DA ESERCITAZIONE SU CANTIERE
15	28/10/91	INCOLUME	60° BRIGATA AEREA	G 91/T	R 2	LEVI	ORSOMARSO SCALEA (CS)	IMPATTO CON CAVI ELETTRODOTTO
16	7/11/91	1 FERITO	5° STORMO	2 F 104/ASA	FUORI USO	LEVI	FONTRANEGGE (BO)	COLLISIONE IN VOLO TRA DUE VELIVOLI - LANCIO POSITIVI
17	4/2/92	FERITO	3° STORMO	AM-X	FUORI USO	INGENTI *	PRADELLE DI GAZZO (VR)	PRECIPITATO SU EDIFICIO PER AVARIA MOTORE LANCIO POSITIVO - 1 CIVILE FERITO GRAVE
18	26/2/92	INCOLUME	36° STORMO	PA 200	R 1	LEVI	10 NM S.O. TERMINI IMERESE	IMPATTO CON CAVO ALTA TENSIONE

Incidenti di Volo A.M. dal 1990 al 1994 (23/1) che hanno causato danni a terzi

N°	DATA	DANNI EQUIPAGGIO	REPARTO	VEICOLO	DANNI VEICOLO	DANNI A TERZI	LOCALITA'	DESCRIZIONE
19	26/09/92	INCOLUME 1 DECEDUTO 1 FERITO	36° STORMO REPARTO SPERIMENTALE VOLC	PA 200	NESSUNO	LEVI	HONINGTON (INGHILTERRA) PRATICA DI MARE (RM)	PERDITA CARTRUCCE PILON CENTRALE (DANNI AL TETTO DI UNA CASA) PRECIPITATO DURANTE SIMULAZIONE PIANTATA MOTORE
20	09/92			MB 326	FUORI USO	GRAVI	CATTOLICA ERACL.(AG)	IMPATTO CON CAVI ALTA TENSIONE
21	14/09/92	INCOLUME	61° BRIGATA AEREA	MB 339	R 3	LEVI	GROSSETO	IN DECOLLO IL VEICOLO NON RUOTAVA, SFONDAVA LA RETE DIRECIZIONE ED PRECIPITAVA DURANTE NAVIGAZIONE BASSA QUOTA
22	06/09/93	DECEDUTO	4° STORMO	F 104/ASA	FUORI USO	LEVI	5 KM S.W. S.GODENZO (F)	
23	7/09/93	FERITO	51° STORMO	AMAX	FUORI USO	LEVI	PISTA TESSERA (VE)	IMPEGNATOSI, IMPATTAVA SUOLO INCENDIANDOSI
24	15/09/93	3 DECEDUTI	14° STORMO	PD 808	FUORI USO	GRAVI	POGGIORSINI (BA)	DOPO IMPATTO CON VOLANTILI, CALO SPIRITA MOTORE - IEZIONE POSITIVA
25	16/09/94	2 FERITI	61° BRIGATA AEREA	MB 339	FUORI USO	LEVI		
26	16/09/94	2 DECEDUTI	61° BRIGATA AEREA	MB 339	FUORI USO	GRAVI	MELPIGNANO (LE)	VEICOLO PRECIPITAVA EFFETTUANDO RAPIDE ROTAZIONI

LEGENDA :

R 3 = Danno Riparabile Presso Ente Tecnico di Terzo Livello  
R 2 = Danno Riparabile Presso Ente Tecnico di Secondo Livello  
R 1 = Danno Riparabile Presso Ente Tecnico di Primo Livello  
\* = Con Danni Anche a Persone

**Memo dell'Associazione Lavoratori del  
Salvemini relativa alla scelta per  
l'Avvocatura dello Stato di difendere gli  
imputati ed il solo Ministero della Difesa  
anzichè quello della Pubblica Istruzione**

**n. 11**

Casalecchio di Reno, 10 Gennaio 1995

Sig. Presidente della Repubblica

In previsione dell'incontro del 16 Gennaio 1995, Le inviamo copia della lettera da noi già inviata alla Presidenza del Consiglio e al Ministro della Pubblica Istruzione, che riassume nel modo più sintetico i termini della questione relativa alla assenza dal processo della Amministrazione Scolastica e della scelta dell'Avvocatura di Stato di difendere gli imputati ed il Ministero della Difesa.

Con ossequi.

p. l'Associazione Lavoratori del Salvemini

GIANNI DEVANI

Casalecchio di Reno, 10 Gennaio 1995

Alla Presidenza del Consiglio

dei Ministri

On. Gianni Letta

Al Ministro della Pubblica Istruzione

On. Francesco D'Onofrio

I.T.C.S. "G. Salvemini" di Casalecchio di Reno - Incidente aereo del 6/12/90

Nell'imminenza dell'udienza dibattimentale del 18/1/95, dinanzi al Tribunale penale di Bologna sez. I, diviene sempre più urgente sciogliere il nodo già più volte segnalato e censurato dell'assenza dal processo dell'Amministrazione Scolastica, nonché della scelta dell'Avvocatura Generale dello Stato di schierarsi sul fronte opposto, difendendo gli imputati e il Ministero della Difesa.

Abbiamo più volte posto il problema direttamente al Ministro della Pubblica Istruzione e lo abbiamo posto con ancora più forza dopo aver constatato che già il G.I.P., per sua iniziativa, aveva ritenuto di ricomprendere l'Amministrazione Scolastica ed in particolare il Ministero della Pubblica Istruzione tra i danneggiati, notificando presso l'Avvocatura distrettuale rappresentante e domiciliataria ex lege il decreto che dispone il giudizio.

A quanto ci risulta il Ministro della Pubblica Istruzione da tempo ha segnalato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, da cui dipende l'Avvocatura dello Stato, l'intenzione e l'esigenza di partecipare al processo, costituendosi parte civile.

A tutt'oggi tale istanza non si è tradotta in alcuna iniziativa processuale.

Pertanto nel processo, alla passata udienza preliminare, si è costituito parte civile solo il Consiglio d'Istituto, difeso da un avvocato del libero foro.

Per parte sua l'Avvocatura dello Stato, dopo aver in via amministrativa sostenuto l'inammissibilità della costituzione (di talchè il Provveditore di Bologna ha dovuto diffidare il Consiglio d'Istituto di non imputare a proprio bilancio la spe-



sa per il proprio difensore di fiducia), si appresta addirittura a formulare nel processo dibattimentale la richiesta di esclusione della parte civile costituita, il Consiglio d'Istituto.

Tale situazione è inaccettabile. Tanto più che i rimedi sussistono.

L'ordinamento giuridico prevede l'ipotesi di conflitti e di incompatibilità difensive e conferisce il potere di risolverli alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alle cui dipendenze è posta l'Avvocatura dello Stato.

In via principale compete alla Presidenza del Consiglio dei Ministri valutare l'opportunità della scelta difensiva dell'Avvocatura dello Stato, dalla parte degli imputati (e, oggi, del Ministero della Difesa, citato come responsabile civile).

Ben potrebbe la Presidenza del Consiglio dei Ministri incaricare ufficialmente un avvocato del libero foro di difendere gli imputati e il Ministero della Difesa.

L'Avvocatura dello Stato rinunciarebbe così al mandato e potrebbe assumere la difesa del Ministero della Pubblica Istruzione e dell'Istituto Salvemini, danneggiati dai delitti.

In via subordinata, la Presidenza del Consiglio dei Ministri potrebbe ufficialmente affidare ad un avvocato del libero foro il mandato a difendere il Ministero della Pubblica Istruzione e l'Istituto Salvemini, affinché possano costituirsi parte civile al processo (nonchè a difendere il già costituito Consiglio d'Istituto).

Sussistono dunque motivi e soluzioni opportune e legittime per porre fine ad una situazione insostenibile.

Alla luce della imminenza delle scadenze processuali è urgente e necessario provvedere espressamente in merito.

Con ossequi.

p. l'Associazione Lavoratori del Salvemini

GIANNI DEVANI

**Memoria sull'avviamento preferenziale al  
lavoro dei danneggiati da attività operative  
o addestrative delle Forze Armate**

**n. 12**

## MEMORIA FERITI SALVEMINI

E' pendente, presso la sede di Bologna del Tribunale Amministrativo Regionale Emilia Romagna, ricorso giurisdizionale da parte di alcuni dei ragazzi danneggiati dall'incidente Salvemini.

Essi hanno residuato, ad esiti clinici stabilizzatisi, una invalidità permanente ricompresa fra il 12/15 % ed il 40 %; non avendo diritto quindi ad essere iscritti alle liste del collocamento obbligatorio ex Legge 488/68.

Le alterne vicende che hanno visto il Legislatore prima concedere a questi ragazzi in particolare, ma in generale ai danneggiati da attività operative o addestrative delle FF.AA., un corretto e giusto privilegio per l'avviamento preferenziale al lavoro e poi negarlo, sono state descritte in ricorsi giurisdizionali presentati agli organismi competenti.

Quel che preme qui sottolineare è che sarebbe risolutiva della controversia una diversa interpretazione delle norme da parte del Ministero del Lavoro; senza necessità di ulteriori e complessi atti legislativi, infatti, sarebbe sufficiente che il Ministero con proprio decreto, in attuazione della Legge 424/93, definisse la categoria di invalidi in cui inserire il nuovo gruppo di invalidi civili per incidenti occorsi nell'ambito di attività delle FF.AA.

Per analogia e per ovvie considerazioni circa la particolare meritevolezza di tutela e risarcimento, da parte dello stesso soggetto danneggiante, tali invalidi potrebbero essere equiparati a quelli per cause di servizio, per i quali la percentuale di invalidità per essere iscritti alle liste è la minima (11 %).

Ciò non farebbe altro che onorare le promesse fatte, da tutti i parlamentari bolognesi, ai ragazzi del Salvemini ed ai loro genitori, nei numerosi incontri succedutisi dopo l'incidente.

Dott. Proc. Francesco Spisso

051 580158 STUDIO LEGALE ASSOCIATI

### STUDIO LEGALE ASSOCIATO

Via Garibaldi 13 - 40123 Bologna

TEL. 051/644 92.92 - 644 92.90 - 33.46.87 - 58.03.55 FAX: 051/58.07.88

ALL. PIOLA NANMI  
DOTT. PROC. PIER PAOLO MONTOSI  
DOTT. PROC. PIERO SANTIAGHI

AVV. MARCO TIRINI  
DOTT. PROC. FRANCESCO SPISSE  
DOTT. WALTER FARABUOLI

Dott. Proc. Antonella Aquilino  
Dott. Proc. Maria D'Arizza L.L.M.  
Dott. Proc. Claudio Moscati  
Dott. ssa Paola Giglio  
Dott. ssa Sabrina Spisso

**Memoria relativa ai risarcimenti  
danni ai feriti**

**n. 13**

STUDIO LEGALE ASSOCIATO  
PASSANTI - SCOTA - NAIDI

Bologna 13 gennaio 1995

Avv. Elena Passanti  
Avv. Silvia Scota  
Avv. Paolo Naldi

Dott. Proc. Tiziana Tattini  
Dott. Proc. Francesco Rizzo

Signor Presidente,

Le siamo profondamente grati per l'udienza che, in un momento di Suoi più pressanti impegni, Ella concede a questa delegazione composta da studenti dell'Istituto Salvemini di Casalecchio di Reno che hanno subito lesioni per il disastro accaduto quattro anni fa, o da loro familiari.

Sono qui davanti a Lei anche genitori di studenti che in quel disastro hanno perso la vita, e che ricordiamo con immutata profonda commozione.

Siamo qui per informarla, Signor Presidente, che al di là delle molte promesse e delle ripetute assicurazioni, la maggior parte degli studenti o delle loro famiglie sta ancora attendendo il risarcimento del danno che loro compete, avendo ricevuto dalla Pubblica Amministrazione soltanto quanto disposto con specifico decreto legge.

I risarcimenti definiti sono per vero, assai pochi e riguardano lesioni di lieve entità e risalgono a pochi giorni fa.

Le offerte di risarcimento ad oggi avanzate sono largamente inadeguate alla effettività del danno.

Le chiediamo, Signor Presidente, di intervenire affinché gli importi offerti siano comunque corrisposti a titolo di provvisoria da scomputare sull'importo definitivo del danno come sarà accertato in sede competente.

Al riguardo, Signor Presidente, non possiamo astenerci dall'esternare il nostro vivo rammarico per gli indugi che vengono frapposti alla definizione del risarcimento dei danni, anche mediante scelte difensive strumentali e che, comunque, non tengono conto del dramma di tanti studenti e di tante famiglie.

Vi sono studenti che hanno riportato lesioni gravissime per fratture multiple, per intossicazioni da fumo, per shock psichici, con postumi permanenti altrettanto gravi.

Vi sono studentesse gravemente ustionate, i cui danni sono gravissimi sia per le sofferenze che le ustioni hanno comportato, sia per le deturpazioni residue.

STUDIO LEGALE ASSOCIATO  
PASSANTI - SCOTA - NALDI

Bologna 13 gennaio 1995

Avv.ssa Elena Passanti  
Avv.ssa Silvia Scota  
Avv. Paolo Naldi

Dott. Proc. Tiziana Tattini  
Dott. Proc. Francesco Rizzo

Gli interventi operatori per le fratture, quelli di plastica per ridurre le ustioni, le conseguenti terapie hanno costi elevatissimi che le famiglie non sono di certo in grado di affrontare.

Noi confidiamo, Signor Presidente, che nell'ambito delle competenze che la nostra Costituzione Le attribuisce, Ella si faccia interprete delle esigenze di giustizia di quanti hanno subito danni perchè sia accertata la verità, sia acclarata ogni responsabilità, il processo sia celebrato in tempi brevi e senza schermaglie dilatorie, sia corrisposto ad ogni danneggiato un risarcimento adeguato all'effettivo danno subito, senza l'alchimia giuridica di trasformare il risarcimento del danno in una semplice modesta indennità.

Confidiamo quindi di rinvenire nella Pubblica Amministrazione dopo il Suo autorevole intervento, Signor Presidente, un contraddittore consapevole e responsabile, ma soprattutto confidiamo che le premesse, le assicurazioni, la solidarietà più volte rivoltaci, ad ogni livello, trovino finalmente concreta attuazione e quindi che si proceda con la massima celerità e la dovuta ragionevolezza alla definizione dei troppi risarcimenti tuttora in sospenso.

La ringraziamo per l'attenzione con la quale ci ha ascoltato.

Avv.ssa Elena Passanti

